SENATO DELLA REPUBBLICA **CAMERA DEI DEPUTATI**

XIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 64
VOLUME PRIMO
Tomo IV

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

istituita con legge 23 dicembre 1992, n. 499,
che richiama la legge 17 maggio 1988, n. 172 e successive modificazioni

(composta dai senatori: *Pellegrino*, Presidente, *Manca,* Vice presidente, *Palombo,* Segretario, *Bertoni, Caruso, Cioni, Cò, De Luca Athos, Dentamaro, Dolazza, Follieri, Giorgianni, Mantica, Mignone, Nieddu, Pace, Pardini, Piredda, Staniscia, Toniolli, Ventucci* e dai deputati: *Grimaldi,* Vice presidente, *Attili, Bielli, Cappella, Carotti, Cola, Delbono, Detomas, Dozzo, Fragalà, Gnaga, Lamacchia, Leone, Marotta, Miraglia del Giudice, Nan, Ruzzante, Saraceni, Taradash, Tassone*)

Decisioni adottate dalla Commissione nella seduta del 22 marzo 2001 in merito alla pubblicazione degli atti e dei documenti prodotti e acquisiti

ELABORATI PRESENTATI DAI COMMISSARI

Comunicate alle Presidenze il 26 aprile 2001

13 - PAR - INC - 0064 - 0
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PAGINA BIANCA

INDICE VOLUME I, TOMO IV

Lettere di trasmissione ai Presidenti delle Camere . . . *Pag.* V

Decisioni adottate dalla Commissione nella seduta del 22 marzo 2001 » IX

Elenco degli elaborati prodotti dai Commissari » XI

Legge istituitiva e Regolamento interno » XV

Elenco dei componenti » XXXVIII

Contributo sul periodo 1969-1974 » 1

In allegato: Appunti per un glossario della recente storia nazionale
(Sen. Athos De Luca) » 43

Il problema di definire una memoria storica condivisa della lunga marcia verso la democrazia nell'Italia post-bellica. *Un contributo dall'esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica*
(Sen. Mantica, Sen. Pellegrino) » 375

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

IL PRESIDENTE

Roma, 26 aprile 2001
Prot. 4734

Onorevole Presidente,

la Commissione che ho l'onore di presiedere ha ultimato i suoi lavori nella seduta del 22 marzo 2001, deliberando all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'articolo 22 del proprio regolamento interno, le sue decisioni relative alla pubblicazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più profonda stima.

Giovanni Pellegrino

Allegati: 1

Sen. Avv. Nicola MANCINO
Presidente del Senato della Repubblica

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

IL PRESIDENTE

Roma, 26 aprile 2001
Prot. 4735

Onorevole Presidente,

la Commissione che ho l'onore di presiedere ha ultimato i suoi lavori nella seduta del 22 marzo 2001, deliberando all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'articolo 22 del proprio regolamento interno, le sue decisioni relative alla pubblicazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più profonda stima.

Giovanni Pellegrino

Allegati: 1

On.le Luciano VIOLANTE
Presidente della Camera dei deputati

PAGINA BIANCA

DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2001 IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI E ACQUISITI

La Commissione parlamentare sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi al termine dei suoi lavori, nella seduta del 22 marzo 2001, ha deciso all'unanimità che, in assenza di un documento sottoposto a voto, vengano pubblicati integralmente, utilizzando anche gli adeguati supporti informatici, tutti gli atti ed i documenti prodotti e acquisiti dalla Commissione dando la precedenza, nell'immediato, ai diciannove elaborati depositati, quali proposte di relazione, nel corso della XIII legislatura dalle varie componenti politiche e che non sono stati oggetto di discussione.

La Commissione all'uopo ha approvato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione, premesso:

che il Presidente ha dato incarico nel gennaio 1999 al senatore Follieri di redigere una relazione sul periodo 1969-1974, che è stata poi depositata nel settembre 1999;

che a seguito del suddetto deposito tutti i Gruppi hanno presentato propri documenti conclusivi;

che il Presidente ha trasmesso a tutti i membri della Commissione con lettera del 9 gennaio 2001 uno schema di relazione conclusiva;

che anche tale proposta non ha trovato nella Commissione un'ampia condivisione;

considerato

che il materiale raccolto dalla Commissione è di notevole importanza per una valutazione complessiva della storia più recente del nostro Paese

delibera

di autorizzare la pubblicazione immediata ed integrale di tutti gli elaborati prodotti da gruppi o da singoli commissari, di cui all'elenco allegato, in ciò ritenendo indubbi l'utilità e il senso complessivo della esperienza della Commissione».

Sulla base delle decisioni adottate saranno quindi pubblicati, sia in forma cartacea e raccolti in volumi, sia su supporto informatico, i seguenti documenti della XIII legislatura:

a) gli elaborati prodotti da Gruppi o da singoli commissari, che non sono stati oggetto di voto, e la cui pubblicazione è stata deliberata con l'ordine del giorno approvato nella stessa seduta del 22 marzo 2001;

b) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, nonché quelli – ove siano stati redatti – delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi seminariali e di lavoro. Per quei resoconti in tutto o in parte sottoposti al vincolo del segreto, gli Uffici di Segreteria della Commissione provvederanno a verificare la permanenza o meno del regime di classifica;

c) le relazioni semestrali presentate dal Presidente della Commissione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva (L. 17 maggio 1988, n. 172 e successive modificazioni ed integrazioni);

d) gli indici delle materie sopraindicate.

La Commissione ha deliberato altresì la pubblicazione integrale, esclusivamente su supporto informatico, di tutti i seguenti documenti da essa formati, ad essa inviati o, comunque, da essa acquisiti nel corso delle legislature dalla X alla XIII:

1. tutti gli atti e i documenti acquisiti dall'archivio della Commissione. Non saranno oggetto di pubblicazione immediata quegli atti e quei documenti acquisiti con la classifica «segreto» o «riservato», per i quali l'Ufficio di Segreteria provvederà all'inoltro agli enti originatori delle relative richieste di declassifica, per verificare la permanenza del vincolo del regime di pubblicità;

2. la raccolta delle rassegne stampa;

3. gli elaborati, prodotti dai collaboratori dei quali si sia avvalsa la Commissione, che non abbiano natura riservata e che non siano già stati recepiti nelle relazioni depositate dai commissari.

Resta esclusa la pubblicazione:

– di scritti anonimi, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento interno;

– di atti e documenti inviati da soggetti privati e/o pubblici che abbiano fatto espressamente richiesta di uso riservato.

ELENCO DEGLI ELABORATI PRODOTTI DAI COMMISSARI

Sen. PELLEGRINO, *presidente*	«Appunti per una relazione conclusiva»
Sen. PELLEGRINO, *presidente*	«Ultimi sviluppi dell'inchiesta sul caso Moro»
Sen. FOLLIERI	«Gli eventi eversivi e terroristici degli anni tra il 1969 ed il 1975»
On. FRAGALÀ Sen. MANCA Sen. MANTICA	«Il Piano Solo e la teoria del golpe negli anni '60»
On. BIELLI On. GRIMALDI On. ATTILI On. CAPPELLA On. RUZZANTE Sen. BERTONI Sen. CIONI Sen. PARDINI Sen. STANISCIA	«Stragi e terrorismo in Italia dal dopoguerra al 1974»
Sen. MANTICA On. FRAGALÀ	«Il parziale ritrovamento dei reperti di Robbiano di Mediglia e la "Controinchiesta" Br su piazza Fontana»
Sen. MANTICA On. FRAGALÀ	«Aspetti mai chiariti nella dinamica della strage di piazza della Loggia. Brescia 28 maggio 1974»
Sen. MANTICA On. FRAGALÀ	«Il contesto delle stragi. Una cronologia 1968-1975»

Sen. MANCA Sen. MANTICA On. FRAGALÀ On. TARADASH	«Sciagura aerea del 27 giugno 1980 (strage di Ustica – DC9 I-TIGI Itavia)». *Elaborato presentato in data 27 aprile 1999 e integrato, in data 28 giugno 2000, con la «Proposta di discussione finale del documento sulle vicende connesse alla sciagura aerea»*
Sen. Athos DE LUCA	«Contributo sul periodo 1969-1974». *All'elaborato è allegato un documento dal titolo: «Appunti per un glossario della recente storia nazionale»*
Sen. MANTICA Sen. PELLEGRINO	«Il problema di definire una memoria storica condivisa della lunga marcia verso la democrazia nell'Italia post-bellica». *Un contributo dall'esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica.*
Sen. MANTICA On. FRAGALÀ	«Per una rilettura degli anni Sessanta»
On. TARADASH On. FRAGALÀ Sen. MANCA Sen. MANTICA	«L'ombra del KGB sulla politica italiana»
Sen. MANTICA On. FRAGALÀ	«La dimensione sovranazionale del fenomeno eversivo in Italia»
On. Valter BIELLI	«Nuovi elementi concernenti il brigatista rosso Mario Moretti e la sua latitanza»
Sen. MANTICA On. FRAGALÀ	«La strage di piazza Fontana, storia dei depistaggi: così si è nascosta la verità»
Sen. Athos DE LUCA	«Il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro»

On. Valter BIELLI	«La controversa figura di Giorgio Conforto»
Sen. MANCA Sen. TONIOLLI Sen. VENTUCCI On. LEONE On. MAROTTA On. NAN	«Il terrorismo e le stragi impunite in Italia»

PAGINA BIANCA

LEGGE ISTITUTIVA
E
REGOLAMENTO INTERNO

PAGINA BIANCA

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 499

PAGINA BIANCA

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 499.

Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi è ricostituita con i poteri e le finalità già previste dalla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni.

Art. 2.

1 (*). La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La Commissione costituita ai sensi della presente legge acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta dalla precedente Commissione d'inchiesta.

(*) Il termine previsto dall'articolo 2 è stato prorogato al 31 dicembre 1996, dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, quindi al 31 ottobre 1997 dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 e successivamente ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 243.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172

PAGINA BIANCA

LEGGE 17 maggio 1988, n. 172, modificata con legge 31 gennaio 1990, n. 12, con legge 28 giugno 1991, n. 215, e con legge 13 dicembre 1991, n. 397.

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1 (*). È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;

d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute.

(*) Comma modificato dalla legge 28 giugno 1991, n. 215, che ha soppresso, alla lettera *b)*, in fine, le parole «a partire dal 1969» e ha aggiunto l'intera lettera *d)*.

Art. 2.

1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

3 (*). La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

4. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

1. La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

(*) Il termine previsto dal comma 3 è stato prorogato al 28 luglio 1991 dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12, quindi al 31 dicembre 1991 dall'articolo 1 della legge 28 giugno 1991, n. 215, e infine al 2 luglio 1992 dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1991, n. 397.

Art. 5.

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale (*), emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

(*) Il riferimento è al previgente codice di procedura penale. Si veda ora l'articolo 329 del codice di procedura penale.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

REGOLAMENTO INTERNO

(approvato nella seduta del 15 giugno 1993, modificato nella seduta del 21 gennaio 1998)

PAGINA BIANCA

Art. 1.

Compiti della Commissione

1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le norme del presente regolamento.

2. La Commissione deve pertanto:

1) accertare

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;

d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad esse appaertenenti o appartenute.

2) presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta.

Art. 2.

Composizione e durata della Commissione

1 (*). La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, dura in carica fino al 30 dicembre 1995.

(*) Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, quindi al 31 ottobre 1997 dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 e successivamente ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 243.

2. In caso di rielezione di una o di entrambe le Camere per scadenza del mandato o per anticipato scioglimento, la Commissione continua ad esercitare i suoi poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma precedente, al rinnovo dei componenti della Commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.

Art. 3.

Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

Partecipazione alle sedute della Commissione. Obbligo del segreto

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria e dei collaboratori di cui all'articolo 24.

2. I componenti la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 5.

Costituzione della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vice Presidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 6.

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. L'Ufficio di Presidenza viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

3. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Art. 7.

Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 8.

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta;

b) propone alla Commissione la deliberazione delle spese ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione;

c) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce.

Art. 9.

Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salva diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato salvo quanto previsto dal comma precedente.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al secondo comma.

Art. 10.

Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 11.

Numero legale

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 12.

Deliberazioni della Commissione

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre Commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

4. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 13.

Pubblicità dei lavori

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno per le esigenze degli atti previsti dall'articolo 6 della legge n. 172 del 17 maggio 1988, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

2. Il processo verbale di ogni seduta, redatto in forma più ampia di quella prevista dall'articolo 60, comma 1, del Regolamento del Senato, è letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

3. Di ogni seduta della Commissione si redige e si pubblica nel Bollettino delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati un resoconto sommario. Quando la Commissione ascolta le persone in libera audizione o in sede di testimonianza formale ovvero si riunisce in seduta segreta si redige e si pubblica un riassunto dei lavori.

4 (*). I resoconti stenografici delle sedute della Commissione sono pubblicati, senza ritardo, in edizione provvisoria. L'edizione definitiva è pubblicata negli atti parlamentari dopo la sottoscrizione del resoconto stenografico ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del presente Regolamento.

(*) Comma sostituito dalla Commissione nella seduta del 21 gennaio 1998.

Art. 14.

Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 15.

Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni

1. I poteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, devono essere esercitati direttamente dalla Commissione.

2. L'attività istruttoria è svolta dalla Commissione. Compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, possono essere delegati dalla Commissione a gruppi di lavoro.

Art. 16.

Audizioni

1. La Commissione può procedere a libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

3. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

Testimonianze

1. La Commissione può procedere alla assunzione di testimonianze formali.

2. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza formale sono convocate dalla Commissione con le modalità previste dall'articolo precedente o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.

3. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.

4. Le persone ascoltate in sede di testimonianza formale sono ammonite dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assumono nel deporre davanti alla Commissione.

5. Le persone ascoltate ai sensi del presente articolo sono dispensate dal prestare giuramento e non possono essere assistite da un avvocato anche qualora siano indiziate o imputate in procedimenti penali.

Art. 18.

Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze

1. La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale.

2. Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente, sulla base di capitolati predisposti. Esaurite le domande del Presidente ogni Commissario ha diritto di rivolgere direttamente altre domande ai testi.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.

4. Alle persone ascoltate sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 19.

Denuncia di reati

1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Art. 20.

Segreto funzionale

1. I documenti formati a seguito di accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione sono coperti dal segreto funzionale.

2. Di fronte ad eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale, la Commissione valuterà l'opportunità della loro trasmissione in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo.

3. In ogni caso il Presidente indicherà le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 21.

Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

2. Gli atti depositati in archivio sono liberamente consultabili dai Commissari e dai collaboratori della Commissione.

3. Non è consentito estrarre copia di atti e documenti segreti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499. Tale limite si applica anche nel caso di scritti anonimi.

Art. 22.

Pubblicazione di atti e documenti

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Art. 23.

Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

Collaborazioni

1. La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze.

2. A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi le relative delibere. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

3. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, e svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di Presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

XIII LEGISLATURA

Presidente: sen. Giovanni PELLEGRINO

SENATORI

Sen. BARBIERI Silvia	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[1]	sen. STANISCIA Angelo[2]
Sen. BONFIETTI Daria	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[3]	Sen. MIGNONE Valerio[4]
Sen. CALVI Guido	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[5]	sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo[6]
		sen. UCCHIELLI Palmiro[7]
		sen. NIEDDU Gianni[8]
Sen. CARUSO Luigi	(Misto-Fiamma Tricolore)	
Sen. CASTELLANI Pierluigi	(PPI)[9]	sen. POLIDORO Giovanni[10]
		sen. GIORGIANNI Angelo[11]
Sen. CASTELLI Roberto	(Lega Forza Nord Padania)[12]	sen. DOLAZZA Massimo[13]
Sen. CIONI Graziano	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)	
Sen. DE LUCA Athos	(Verdi-L'Ulivo)	
Sen. DENTAMARO Ida	(Misto)	
Sen. DONISE Eugenio Mario	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[14]	sen. PARDINI Alessandro[15]
Sen. FOLLIERI Luigi	(PPI)	
Sen. GUALTIERI Libero	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[16]	sen. BERTONI Raffaele[17]
Sen. LOIERO Agazio	(CCD)[18]	sen. CIRAMI Melchiorre[19]
		sen. DE SANTIS Carmine[20]
		sen. PIREDDA Matteo[21]
Sen. MANCA Vincenzo Ruggero	(Forza Italia)	
Sen. MANTICA Alfredo	(A.N.)	
Sen. PALOMBO Mario	(A.N.)	
Sen. PELLICINI Piero	(A.N.)[22]	sen. PACE Lodovico[23]
Sen. RUSSO SPENA Giovanni	(Rif. Comunista)[24]	sen. CÒ Fausto[25]
Sen. TONIOLLI Marco	(Forza Italia)	
Sen. VENTUCCI Cosimo	(Forza Italia)	

[1] Cessa di far parte della Commissione il 23 ottobre 1996.
[2] Entra a far parte della Commissione il 23 ottobre 1996.
[3] Cessa di far parte della Commissione l'11 ottobre 1999 per dimissioni.
[4] Entra a far parte della Commissione l'11 ottobre 1999.
[5] Cessa di far parte della Commissione il 16 settembre 1997.
[6] Entra a far parte della Commissione il 16 settembre 1997 e cessa di farne parte il 28 aprile 1998.
[7] Entra a far parte della Commissione il 28 aprile 1998 in sostituzione del sen. FORCIERI e cessa di farne parte l'11 febbraio 2000.
[8] Entra a far parte della Commissione l'11 febbraio 2000 in sostituzione del sen. UCCHIELLI.
[9] Cessa di far parte della Commissione il 14 gennaio 1997.
[10] Entra a far parte della Commissione il 14 gennaio 1997 e cessa di farne parte il 24 gennaio 2000.
[11] Entra a far parte della Commissione il 24 gennaio 2000.
[12] Cessa di far parte della Commissione il 6 ottobre 1998.
[13] Entra a far parte della Commissione il 6 ottobre 1998.
[14] Cessa di far parte della Commissione il 9 febbraio 1999.
[15] Entra a far parte della Commissione il 9 febbraio 1999.
[16] Deceduto il 15 marzo 1999.
[17] Entra a far parte della Commissione il 14 aprile 1999 in sostituzione del sen. Gualtieri, deceduto.
[18] Cessa di far parte della Commissione il 15 aprile 1997.
[19] Entra a far parte della Commissione il 15 aprile 1997 e cessa di farne parte il 4 dicembre 1997.
[20] Entra a far parte della Commissione il 4 dicembre 1997 in sostituzione del sen. CIRAMI. Deceduto il 29 luglio 2000.
[21] Entra a far parte della Commissione il 26 ottobre 2000, in sostituzione del senatore De Santis, deceduto.
[22] Cessa di far parte della Commissione il 18 marzo 1997.
[23] Entra a far parte della Commissione il 18 marzo 1997.
[24] Cessa di far parte della Commissione il 23 gennaio 1997.
[25] Entra a far parte della Commissione il 23 gennaio 1997.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

XIII LEGISLATURA

Presidente: sen. Giovanni PELLEGRINO

DEPUTATI

On. BIANCHI CLERICI	(Lega Forza Nord Padania)[1]	on. DOZZO Gianpaolo[2]
On. CAPPELLA Michele	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)	
On. CAROTTI Pietro Fausto	(Pop. Dem.-L'Ulivo)	
On. COLA Sergio	(A.N.)	
On. CORSINI Paolo	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[3]	on. BIELLI Valter[4]
On. DELBONO Emilio	(Pop. Dem.-L'Ulivo)	
On. FRAGALÀ Vincenzo	(A.N.)	
On. GAGLIARDI Alberto	(Forza Italia)[5]	on. TARADASH Marco[6]
On. GNAGA Simone	(A.N.)	
On. GRIMALDI Tullio	(Comunista)	
On. LEONE Antonio	(Forza Italia)	
On. MAROTTA Raffaele	(Forza Italia)	
On. MAZZOCCHIN Gianantonio	(Rinnovam. Ital.)[7]	on. LI CALZI Marianna[8] on. LAMACCHIA Bonaventura[9]
On. MIRAGLIA DEL GIUDICE Nicola	(UDEUR)	
On. NAN Enrico Paolo	(Forza Italia)	
On. RUZZANTE Piero	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)	
On. SARACENI Luigi Pietro	(Misto)	
On. TASSONE Mario	(Misto)	
On. ZANI Mauro	(Dem. di Sin.-L'Ulivo)[10]	on. ATTILI Antonio[11]
On. ZELLER Karl	(Misto)[12]	on. DETOMAS Giuseppe[13]

[1] Cessa di far parte della Commissione il 6 giugno 2000.
[2] Entra a far parte della Commissione il 6 giugno 2000.
[3] Cessa di far parte della Commissione il 14 aprile 1999 perché decaduto dal mandato parlamentare.
[4] Entra a far parte della Commissione il 10 maggio 1999.
[5] Cessa di far parte della Commissione il 25 marzo 1998.
[6] Entra a far parte della Commissione il 25 marzo 1998.
[7] Cessa di far parte della Commissione il 21 settembre 1998.
[8] Entra a far parte della Commissione il 21 settembre 1998 e cessa di farne parte il 20 novembre 1998.
[9] Entra a far parte della Commissione il 20 novembre 1998 in sostituzione dell'on. LI CALZI.
[10] Cessa di far parte della Commissione l'8 maggio 2000.
[11] Entra a far parte della Commissione l'8 maggio 2000.
[12] Cessa di far parte della Commissione l'8 aprile 1997.
[13] Entra a far parte della Commissione l'8 aprile 1997.

PAGINA BIANCA